CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **62/1958** (ECLI:IT:COST:1958:62)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: AZZARITI - Redattore: - Relatore: CAPPI

Camera di Consiglio del **18/11/1958**; Decisione del **18/11/1958**

Deposito del **01/12/1958**; Pubblicazione in G. U. **06/12/1958**

Norme impugnate:

Massime: 679

Atti decisi:

N. 62

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1958

Deposito in cancelleria: 1 dicembre 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 6 dicembre 1958. e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 72 del 9 dicembre 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, promosso con ordinanza 31 luglio 1957 del Pretore di Noto, emessa nelle cause riunite vertenti fra Loreto Tommaso e Canonico Giovanni ed altri 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 65 del 3 dicembre 1957 ed iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che il Pretore ha proposto al giudizio di questa Corte la questione suindicata in riferimento all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante per la decisione delle cause;

Considerato che questa Corte, con sentenza del 27 gennaio 1958, ha già risolto la questione proposta dal Pretore di Noto dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, della quale sentenza è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel numero 28 del 1 febbraio 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nel numero 8 del 5 febbraio 1958;

che non sussistono ragioni per decidere diversamente la suindicata questione;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Noto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.